



**Politecnico
di Torino**

ILARIA ADAMO
Direttrice Generale

DDG n. 1407/2021 del 05.08.2021

DECRETO: Determina a contrarre

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lettera a) Legge 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento in concessione della gestione dei centri stampa ubicati presso le sedi del Politecnico di Torino di C.so duca degli Abruzzi e Viale Mattioli – Torino

CIG 8862131DD7 - CUI S00518460019202100016

*Servizio Pianificazione Acquisti e Procurement
in cc Ufficio Acquisti - Ufficio Buyer*

LA DIRETTRICE GENERALE

Premesso che

- In data 22 luglio 2015 il Politecnico ha stipulato con la Società Copysprinter S.r.l. il contratto per la gestione dei centri stampa in titolo, avente una durata di 5 anni e in scadenza il 1 settembre 2020;
- L'affidamento attiene ad una concessione di servizi in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Preso atto che

- nel corso dell'esecuzione del contratto i protocolli di sicurezza attuati per contenere il contagio da COVID-19 hanno limitato l'accesso e l'utilizzo dei Centri Stampa da parte degli utenti e hanno imposto differenti modalità di erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto originario;
- per ragioni di necessità e di pubblico interesse, con nota Prot. n. 5571/11.5 del 01.04.2020 è stata comunicata alla società Copysprinter S.r.l. la sospensione totale dell'erogazione dei servizi;
- nelle more della piena ripresa delle attività e tenuto conto delle misure emergenziali in atto, con DDG n. 1204/2020 del 04.08.2020 sono stati disposti:
 - a partire dal 01.04.2020 e fino al 31.08.2020, lo sgravio dei canoni e degli oneri accessori per utenze e servizi previsti a carico del concessionario;
 - la proroga del contratto fino al 31.08.2021;
 - una riduzione del canone concessorio annuo da 15.000 Euro a 3.000 Euro per tutto il periodo di proroga concesso, ovvero dal 01.09.2020 fino al 31.08.2021;



- la revisione del prezzo base delle stampe a self-service in B/N, mantenendo inalterati gli altri prezzi di listino;
- la ridefinizione degli orari di apertura dei centri stampa in ragione dell'affluenza registrata.

Considerato che

- in vista della imminente scadenza contrattuale, sussiste la necessità e l'urgenza di affidare il servizio, a partire dal 01.09.2021, al fine di soddisfare il potenziale fabbisogno dell'utenza;
- in un contesto di evidente incertezza come quello attuale - determinato dal perdurare della pandemia - non risulta possibile elaborare un piano economico-gestionale da porre a base dell'affidamento, che tenga conto delle reali necessità di utilizzo del centro stampa da parte degli utenti;
- non potendo ipotizzare la piena ripresa delle attività, risulta infatti attualmente impossibile determinare il valore dell'affidamento da porre a base di gara, in particolare, stimare un fatturato minimo che permetta al concessionario di sostenere i costi connessi alla gestione e conseguire un utile d'impresa. Parimenti, risulta impossibile stimare il bacino di utenza e le modalità di erogazione dei servizi, ovvero dei livelli minimi prestazionali e delle relative tempistiche, in un'ottica coerente con l'attuale situazione pandemica, incerta nella sua durata e negli effetti restrittivi che potrebbero ancora derivarne.

Valutato che

- l'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento pluriennale della gestione dei centri stampa risulterebbe antieconomica sia per l'Amministrazione, che per il concessionario:
 - per la prima, l'impossibilità di definire un piano economico finanziario realistico potrebbe, come conseguenza, inibire la presentazione di offerte o, peggio ancora, comportare la necessità di dover riequilibrare il contratto nel corso della sua esecuzione, qualora i valori posti a base di gara risultassero non coerenti con il contesto di riferimento;
 - per il concessionario, invece, la partecipazione alla procedura di gara comporterebbe l'obbligo di effettuare investimenti e sostenere costi di start up per assicurare l'avvio del servizio.

Considerato che



- Con nota del 14 luglio 2021, il Responsabile unico del procedimento - vista l'urgenza e le circostanze che rendono potenzialmente antieconomico l'affidamento pluriennale - ha proposto di affidare i servizi in titolo per la durata di 11 mesi e per il valore massimo stimato di Euro 82.000,00, richiedendo di prevedere in capo al soggetto affidatario:
 - il pagamento del canone concessorio di € 2.000,00 per l'intero periodo contrattuale;
 - il pagamento delle utenze di tutte le spese fisse e di gestione quantificate dall'Ateneo a consuntivo, sulla base delle letture dei contatori eventualmente installati;
 - mantenere inalterati gli attuali prezzi di listino;
 - l'obbligo di garantire il servizio negli orari definiti dall'Ateneo;
 - l'obbligo per l'affidatario di trasmettere report mensili relativi all'andamento della gestione, al fine di monitorare la graduale uscita dalla fase emergenziale e acquisire dati utili alla predisposizione di un piano economico gestionale da porre a base del futuro affidamento pluriennale.

Tenuto conto

- che, secondo le analisi effettuate dal Responsabile unico del Procedimento, il cambiamento nella gestione porrebbe in capo al nuovo gestore l'obbligo di sostenere costi per l'acquisizione della dotazione minima di risorse umane e delle attrezzature necessarie per assicurare l'avvio del servizio e, in particolare, per il noleggio delle fotocopiatrici e delle stampanti multifunzione, che l'attuale concessionario ha già sostenuto e ammortizzato;
- che il noleggio - seppur generalmente ritenuta una scelta più conveniente rispetto all'acquisto - nelle attuali condizioni di mercato risulterebbe scarsamente vantaggioso, tenuto conto della breve durata del contratto e delle condizioni di incertezza del contesto di riferimento che difficilmente potrebbero consentire il recupero degli investimenti sostenuti attraverso il conseguimento di adeguati flussi di ricavo;
- delle valutazioni del RUP, secondo cui l'utile di gestione potrebbe essere conseguito dal concessionario solo qualora non debba sostenere costi di start up relativi al noleggio delle fotocopiatrici e delle stampanti multifunzione e che, ai fini dell'equilibrio economico finanziario occorrerà tenere altresì conto degli ulteriori costi per utenze e personale da impiegare nella gestione.

Considerato che



- il Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 riferito al biennio 2021-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020, come aggiornato da ultimo con Decreto della Direttrice Generale n. 1094 del 01.07.2021, individua la procedura di affidamento dei servizi in titolo con il codice CUI S00518460019202100016;
- l'importo previsto nel programma degli acquisti è capiente rispetto a quello stimato per l'affidamento in titolo.

Valutato

- che a fronte dell'attuale incertezza sul bacino di utenza e sui ricavi di gestione - che impediscono l'affidamento pluriennale e l'ammortamento degli investimenti sostenuti per la fase di start up - l'affidamento del servizio al concessionario uscente appare l'unica alternativa possibile, in quanto permetterebbe di dare continuità alla gestione del servizio senza imporre ulteriori oneri sull'affidatario tali da incidere negativamente sull'equilibrio economico finanziario del contratto;
- l'alto grado di soddisfazione del rapporto contrattuale in essere con l'attuale concessionario, che ha provveduto – nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia - al corretto adempimento degli obblighi contrattualmente previsti

Preso atto che

- l'art. 1, co. 2, del DL 76/2020 – coordinato con la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 77/2021 – consente l'affidamento diretto di forniture e servizi, entro il limite di 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, nonché del principio di rotazione;
- l'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* prevede che *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La Stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto*



- dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento";
- il Consiglio di Stato, sez. V, 31.03.2020 n. 2182 ha statuito che "(...omissis ... il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara; (...omissis...) Tale principio, comporta perciò, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539), salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato; al particolare, idiosincratico e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento (cfr, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943))".
 - non è esclusa la possibilità dell'affidamento al contraente uscente, qualora vi sia una struttura del mercato particolare, un'assenza di valide alternative, ovvero un alto grado di soddisfazione nel precedente rapporto contrattuale e un prezzo offerto competitivo nella media rispetto al mercato di riferimento.
 - Con decreto del Dirigente dell'Area EDILOG n. 52/2021 del 11.01.2021 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in titolo l'ing. Renato Parizia che, anche alla luce di quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 3 di cui alla Determinazione n. 10074/2017, possiede il titolo di studio, l'inquadramento professionale e le competenze pregresse per svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

Visti

- la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- l'art. 26 della legge 488/1999
- l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/2006
- il Decreto Legislativo 50/2016
- Visti gli artt. 1, comma 2 ed 8, comma 1 del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 77/2021
- Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di



rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019
- Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l'art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013
- Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020
- Visto il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020 ed i successivi aggiornamenti del medesimo programma
- Visto l'atto di nomina del RUP (Determina n. 52/2021 del 11/01/2021)
- Vista la nota del RUP del 14 luglio 2021

DECRETA

- 1) di autorizzare l'affidamento diretto all'operatore economico Copysprinter S.r.l. del contratto di concessione avente ad oggetto la gestione dei centri stampa ubicati presso le sedi del Politecnico di Torino di C.so duca degli Abruzzi e Viale Mattioli della durata di 11 mesi e per il valore massimo stimato di Euro 82.000,00.

LA DIRETTRICE GENERALE

- Dott.ssa Ilaria Adamo –

AF/ca